



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL SOTTOSEGRETARIO ALLO SPORT

## **Istituzione del “Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026”**

**VISTO** l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche e integrazioni, recante “disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare, il comma 3, ove prevede l'adozione, con decreto ministeriale, di regolamenti nelle materie di competenza del ministro;

**VISTO** il decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242, successivamente modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, di riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) a cui viene affidata l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, e, in particolare, la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali;

**VISTA** la Legge 15 luglio 2003, n.189, recante “norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili”, che istituisce il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n.43, recante “riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato Italiano Paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124” che ha trasformato il predetto Comitato in ente autonomo di diritto pubblico;

**VISTO** il decreto legge 18 maggio 2006, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.233, e, in particolare, l'articolo 1, comma 19, lettera a), il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni in materia di sport;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per lo sport;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2020, recante l'organizzazione interna del Dipartimento per lo Sport;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2021, con il quale la Sig.ra Valentina Vezzali è stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2021, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sig.ra Valentina VEZZALI, le funzioni in materia di sport;

**VISTO** il decreto legge 11 marzo 2020, n.16, recante “disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020 n.31;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO ALLO SPORT

**VISTO**, in particolare, l'articolo 1 della suddetta legge, il quale istituisce, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il "Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026", assegnando allo stesso funzioni di indirizzo generale sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, nonché il comma 3 dell'articolo 1, il quale rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato in materia di sport, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, la definizione delle regole di funzionamento del "Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026";

**VISTO** l'*Host City Contract* sottoscritto in data 24 giugno 2019 tra il Comitato Olimpico Internazionale e le città ospitanti;

**ACQUISITE** le intese della Regione Veneto (Deliberazione della Giunta del 28 febbraio 2022 n. 175), della Provincia Autonoma di Trento (Deliberazione della Giunta del 4 marzo 2022 n. 306), della Regione Lombardia (Deliberazione della Giunta del 7 marzo 2022 n. IX/6075) e della Provincia Autonoma di Bolzano (Deliberazione della Giunta del 29 marzo 2022 n. 203), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 11 marzo 2020, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020 n. 31;

**RITENUTO** necessario provvedere all'istituzione e alla regolamentazione del funzionamento del "Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026";

## DECRETA

### Articolo 1 (Disposizioni generali)

1. Le premesse e i documenti in essa richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### Articolo 2 (Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del "Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026", di seguito denominato anche "Consiglio", istituito ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 8 maggio 2020 n.31.

### Articolo 3 (Sede)

1. Il Consiglio Olimpico Congiunto ha sede in Roma, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che assicura il necessario supporto per il relativo funzionamento. In relazione a specifiche necessità e per assicurare l'efficienza dei lavori e il contenimento dei costi, il Consiglio può riunirsi presso le sedi degli altri componenti della Fondazione Milano Cortina 2026 ovvero attraverso l'ausilio di strumenti digitali.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO ALLO SPORT

## Articolo 4 (Composizione)

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020 n.31, è composto da un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti:
  - *Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;*
  - *Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;*
  - *Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica;*
  - *Comitato Olimpico Internazionale;*
  - *Comitato Paralimpico Internazionale;*
  - *Comitato Olimpico Nazionale Italiano;*
  - *Comitato Italiano Paralimpico;*
  - *Regione Lombardia;*
  - *Regione Veneto;*
  - *Provincia autonoma di Bolzano;*
  - *Provincia autonoma di Trento;*
  - *Comune di Milano;*
  - *Comune di Cortina D'Ampezzo;*
  - *Fondazione Milano Cortina 2026;*
  - *Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A..*
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle designazioni pervenute, con provvedimento dell'Autorità di governo competente in materia di Sport, si provvede alla nomina dei componenti dell'intero Consiglio.

## Articolo 5 (Compiti)

1. Il Consiglio è l'organismo permanente di consultazione e raccordo tra le amministrazioni dello Stato, gli enti sportivi nazionali e internazionali e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nella organizzazione e nello svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026". Esso svolge funzioni di indirizzo generale sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi e assicura il confronto interistituzionale in ordine alle principali questioni organizzative operando nel rispetto dei principi della Carta Olimpica e dell'ordinamento nazionale e internazionale e garantendo la trasparenza delle proprie attività.
2. Al fine di assicurare l'ottimale esercizio dei propri compiti, il Consiglio può svolgere periodicamente il monitoraggio sull'andamento complessivo dei processi organizzativi connessi alla realizzazione dei Giochi e promuovere azioni di sistema per migliorare l'interazione tra i diversi soggetti interessati, nelle varie materie.
3. Il Consiglio predispose annualmente una relazione sulle attività svolte, nonché una relazione consuntiva finale al 31 dicembre 2026. La relazione annuale è trasmessa al Parlamento, per il tramite dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, entro il 30 giugno; la relazione finale è trasmessa al Parlamento, per il tramite della medesima Autorità di Governo, entro il 1° marzo 2027.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO ALLO SPORT

## **Articolo 6 (Organizzazione e funzionamento)**

1. Il Consiglio si riunisce ogni qual volta si renda necessario e comunque almeno una volta ogni tre mesi; è convocato dal Portavoce individuato ai sensi del successivo articolo 7 e, in via straordinaria, su richiesta di almeno cinque componenti o della *Coordination Commission*. Nell'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, sono indicati data, ora, luogo e ordine del giorno. La seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Portavoce di cui al successivo articolo 7. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se adottate a maggioranza dei voti.
2. Le sedute del Consiglio possono svolgersi con l'intervento di componenti dislocati in più luoghi, audio o video collegati con l'ausilio delle tecnologie digitali, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.
3. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati a partecipare, in relazione a specifici argomenti posti all'ordine del giorno dei lavori, i rappresentanti della *Coordination Commission* e del *Joint Steering Forum*, quali organismi di controllo e coordinamento previsti ai punti 27.1 e 27.3 dell'*Host City Contract*.

## **Articolo 7 (Portavoce)**

1. Il ruolo di Portavoce è assunto dal rappresentante del comitato designato dal Dipartimento per lo Sport, d'accordo con Coni e Cip.
2. Il Portavoce rappresenta il Consiglio, coordina lo svolgimento dei lavori e convoca le riunioni, fissandone l'ordine del giorno, anche sulla base delle proposte dei componenti.
3. La revoca dell'incarico di Portavoce è adottata dal Consiglio, a maggioranza dei componenti, per motivate ragioni. Il nuovo Portavoce è nominato entro trenta giorni, previa convocazione di apposita seduta del Consiglio a cura del componente più anziano.

## **Articolo 8 (Durata)**

1. Il Consiglio Olimpico Congiunto è costituito sino alla data del 31 dicembre 2026. Ciascun componente, nominato ai sensi del precedente articolo 4, comma 1, rimane in carica sino al 31 dicembre 2026, salvo diversa indicazione dell'ente designante.

## **Articolo 9 (Oneri)**

1. Dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL SOTTOSEGRETARIO ALLO SPORT

2. Ai componenti del Consiglio non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati. I rimborsi di eventuali spese sostenute dai componenti rimangono, nei limiti delle disponibilità annualmente assentite, a carico delle amministrazioni, enti e soggetti da essi rappresentati.

*Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza*

Roma

Valentina VEZZALI